

**DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2016
45/2016/S/RHT**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE
DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI
TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 febbraio 2016

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 settembre 2012, 394/2012/E/Rht (di seguito: deliberazione 394/2012/E/Rht);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 70/2013/E/Rht (di seguito: deliberazione 70/2013/E/Rht);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 417/2013/S/Rht (di seguito: deliberazione 417/2013/S/Rht);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

FATTO

1. Con deliberazione 70/2013/E/Rht, l'Autorità ha intimato C.I.Pet. S.p.A. (di seguito anche: C.I.Pet. o Società) ad adempiere agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione 394/2012/E/Rht, così come specificati nell'Allegato A alla medesima deliberazione di intimazione. La deliberazione 70/2013/E/Rht precisava, inoltre, che l'invio delle informazioni e dei documenti sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del provvedimento, pena l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
2. Il termine previsto dalla deliberazione 70/2013/E/Rht è spirato senza che la Società abbia trasmesso alcuno dei dati e documenti richiesti all'articolo 3 della deliberazione 394/2012/E/Rht, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 e in particolare - e con riferimento all'esercizio dell'anno 2010 - la Società non avrebbe provveduto ad inviare:
 - il bilancio d'esercizio, unitamente all'eventuale bilancio consolidato (art. 3, comma 1);
 - gli importi relativi al reddito imponibile ed all'addizionale IRES (art. 3, comma 2);
 - i costi, i ricavi ed eventuali rimanenze, relativi ai prodotti oggetto di vigilanza con indicazione delle rispettive quantità sottostanti;
 - le riconciliazioni, mediante note di raccordo, relative ai dati comunicati qualora questi ultimi siano difformi da quelli esposti nelle voci A1, A2, B6 e B11 del bilancio d'esercizio (art. 3, comma 4);
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali aziendali, rilasciata dal rappresentante legale della società (art. 3, comma 6).
3. L'articolo 8 della deliberazione 394/2012/E/Rht prevede che tutti i dati contabili, i documenti e le informazioni richiesti devono essere trasmessi mediante il Sistema informativo, accessibile attraverso il sito internet dell'Autorità.
4. Pertanto, l'Autorità, con deliberazione 417/2013/S/Rht, ha avviato, nei confronti della suddetta Società, un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, determinando, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 7.500 (settemilacinquecento), prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della suddetta deliberazione 417/2013/S/Rht, avrebbe determinato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
5. La Società non ha provveduto al pagamento della citata sanzione amministrativa ridotta e pertanto è proseguito l'ordinario procedimento sanzionatorio. La Società non ha, inoltre, provveduto ad inviare alcun dato inerente l'esercizio 2010.

6. Con memoria 26 novembre 2013 (acquisita con prot. Autorità 37501), il curatore della procedura fallimentare che interessa la Società ha richiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.
7. Con nota 11 marzo 2015 (prot. Autorità 8406), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA

8. L'adempimento agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione 394/2012/E/Rht è funzionale all'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81 del decreto-legge 112/08, da parte degli operatori economici interessati.
9. L'articolo 3 della deliberazione 394/2012/E/Rht prescrive agli operatori predetti di inviare all'Autorità una copia del bilancio, unitamente all'eventuale bilancio consolidato, entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione, nonché di indicare, nel medesimo termine, gli importi relativi al proprio reddito imponibile e all'addizionale IRES.
10. Il quarto comma del citato art. 3 prevede che i dati comunicati devono essere riconciliati con note di raccordo nei casi ivi prospettati. La comunicazione di tutti i dati contabili deve essere, ai sensi del sesto comma dell'art. 3 in parola, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali aziendali, rilasciata dal rappresentante legale della Società.
11. Da ultimo, l'art. 4 della medesima deliberazione 394/2012/E/Rht prevede che gli operatori che abbiano conseguito nel precedente esercizio un fatturato totale inferiore a quello previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 287/90, comunichino i dati di cui al precedente art. 3, comma 3 (costi, ricavi ed eventuali rimanenze, relativi ai prodotti oggetto di vigilanza con indicazione delle rispettive quantità sottostanti), con un unico invio annuale, entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio d'esercizio, senza la ripartizione relativa alle transazioni infra o extra gruppo, nazionali ed estere.
12. Non può in alcun modo trovare accoglimento l'istanza di archiviazione formulata dal curatore fallimentare nella citata memoria del 26 novembre 2013, dal momento che la pendenza di una procedura fallimentare non determina il venir meno dei presupposti di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità, non risultando che detta procedura abbia determinato l'estinzione di C.I.Pet..
13. Dagli elementi acquisiti emerge, pertanto, che la Società si è resa responsabile della violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, per non aver adempiuto ai suddetti obblighi informativi, nonostante l'intimazione di cui alla deliberazione 70/2013/E/Rht.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

14. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
15. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di C.I.Pet. contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza demandata all'Autorità. La violazione ha riguardato il totale inadempimento agli obblighi informativi prescritti per l'esercizio relativo all'anno 2010. La gravità di tale condotta è altresì accentuata dalla considerazione che, ad oggi, la Società non ha adempiuto agli obblighi informativi contestati.
16. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e la personalità dell'agente* non risulta alcuna circostanza rilevante.
17. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la Società è, attualmente, sottoposta alla procedura fallimentare presso il Tribunale di Roma n. 382/2012, e che ha conseguito, per l'anno 2010, un fatturato pari a circa euro 24.700.000.
18. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, tenuto altresì conto delle particolari condizioni economiche in cui versa la Società sottoposta alla procedura fallimentare ancora in corso, di determinare la sanzione nella misura di euro 7.500 (settemilacinquecento)

DELIBERA

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di C.I.Pet. S.p.A., agli obblighi informativi di cui in motivazione;
2. di irrogare a C.I.Pet. S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 7.500 (settemilacinquecento);
3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a C.I.Pet. S.p.A., p. iva 01052361001, Via Galileo Chini n. 38, 00125 Roma e al curatore fallimentare, avv. Giuseppina Ivone, Via G. Mazzini n. 73, 00195 Roma, nonchè all'indirizzo PEC del fallimento f382.2012roma@pecfallimenti.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni